

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di vantaggi fiscali a favore del terzo interessato che non erano stati autorizzati nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).

---

**Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — Labiri/CESE e Comitato delle regioni**

**(Causa T-904/16)**

(2017/C 063/44)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. De Montigny, avvocati)

*Convenuti:* Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:

- la decisione del segretario generale del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2016 di riassegnare la ricorrente, in quanto amministratore alla Direzione della traduzione in esecuzione dell'accordo transattivo nella causa F-33/15 è annullata;
- il CESE è incorso in uno sviamento di potere e ha violato il suo obbligo di lealtà nei confronti della ricorrente per averla indotta scientemente in errore riguardo alla portata dell'accordo intervenuto tra le parti il 4 febbraio 2016;
- condannare il CESE e il CdR congiuntamente alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE, nei limiti in cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata in palese violazione della composizione amichevole intervenuta nella causa F-33/15, Labiri/CESE.
2. Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, nei limiti in cui la ricorrente sarebbe stata deliberatamente indotta in errore circa la portata dell'accordo intervenuto tra le parti e più precisamente circa l'interpretazione data dai due comitati dei termini dell'accordo.

---

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — Schwenk Zement KG/Commissione**

**(Causa T-907/16)**

(2017/C 063/45)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, M. Raible e G. Wecker, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea